

MOREA
(sede legale)
Via P.Mattarella, 20
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.3195
0732.24343



MOREA VIVARELLI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE **FABRIANO**



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA



TURISTICO ECONOMICO TECNICO AGRARIO ENOTECNICO



VIVARELLI
Via Cappuccini, 5
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.3373-3573
Tel. 0732.250842
Azienda Agraria
P.I. 02036020424
Convitto Annesso

Regolamento del Convitto

*Aggiornato ed approvato dal
Consiglio d'Istituto nella seduta
del 16/09/2024*

INDICE

PREMESSA

PRINCIPI ISPIRATORI DEL REGOLAMENTO.....PAG. 3

PARTE PRIMA

ORGANI E FIGURE DEL CONVITTO, COLLOQUI GENERALI.....PAG. 4

PARTE SECONDA

AMMISSIONE CONVITTORI, SEMICONVITTORI, RETTE E SERVIZI..... PAG. 8

PARTE TERZA

NORME COMPORTAMENTALI E SANZIONI DISCIPLINARI.....PAG. 13

PARTE QUARTA

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E PERMESSI.....PAG. 19

DISPOSIZIONI FINALI

CONTROLLI, ISPEZIONI E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....PAG. 20

ORARIO DEL CONVITTO E SINTESI NORME DA RISPETTARE.....PAG. 21

PREMESSA

FINALITÀ DELL'ISTITUZIONE EDUCATIVA

Il Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Fabriano è una Istituzione educativa ed è istituito per agevolare la frequenza scolastica degli alunni provenienti da città lontane dal Comune di Fabriano.

Per favorire l'apprendimento scolastico e accompagnare i ragazzi nel delicato momento che attraversa la loro vita di adolescenti, il Convitto si propone come un importante strumento di formazione umana e culturale, affiancando la famiglia e la scuola nell'opera di promozione e di crescita dei giovani. La vita del Convitto non si esaurisce nell'attività interna, ma può esplicarsi attraverso la partecipazione dei convittori e semiconvittori ad iniziative esterne di particolare significato culturale e ricreativo.

PRINCIPI GENERALI

Il Convitto è luogo di formazione culturale dello studente, di cui promuove la maturazione personale e la crescita culturale, professionale e sociale, basandosi sui valori di democrazia ed uguaglianza e sui principi della Costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca, l'esperienza della convivenza basata sui fondamentali valori dell'educazione civica.

L'Istituzione educativa riconosce la validità formativa del dibattito fra opinioni e posizioni differenti, senza distinzioni ideologiche e di fede religiosa. Tutti coloro che vi operano, con pari dignità e nella diversità dei ruoli e dei modi, si impegnano a perseguire la chiarificazione e il confronto delle rispettive opinioni, secondo il metodo democratico, coerentemente con le finalità educative adottate. Questa attenzione assume particolare significato nel rapporto educatore/convittori e semiconvittori.

L'Istituzione è aperta a contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti per tradurre in atto il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi, la loro integrazione in situazioni di svantaggio, in vista del pieno conseguimento degli obiettivi formativi ed educativi prefissati.

Il Convitto, come ambiente formativo, intende favorire una crescita ed una maturazione tale da portare alla responsabilizzazione di ogni ragazza/o in merito al proprio andamento scolastico.

E' luogo di promozione della maturazione personale e della crescita culturale, professionale e sociale attraverso l'esperienza della convivenza e della condivisione nella vita associata.

L'Istituzione persegue le sue finalità attraverso l'attenzione costante al processo di maturazione dei ragazzi e attraverso l'attuazione del piano educativo e delle attività previste dai propri progetti, facenti parte a tutti gli effetti del PTOF dell'Istituto.

PARTE PRIMA

ORGANI E FIGURE EDUCATIVE

Art. 1 - DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico presiede il Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario Statale "G.Vivarelli", è il rappresentante legale dell'Istituzione Educativa e sovrintende alla sua organizzazione, è responsabile dell'attuazione e del rispetto del Progetto educativo e dell'attività convittuale, per la quale si avvale della collaborazione e della consulenza del collegio degli educatori. E' garante del rispetto delle norme e del presente Regolamento.

Art. 2 – DIREZIONE DELL'ISTITUZIONE EDUCATIVA - COORDINATORE DEL CONVITTO¹

Per la direzione del Convitto e il suo coordinamento organizzativo il Dirigente scolastico, nel quadro delle competenze previste dalla Legge e dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del CCNL comparto scuola, si avvale della collaborazione fiduciaria di una unità di personale educativo, nell'ambito delle due previste dalla norma, cui delegare, mediante conferimento di specifico incarico, i compiti di direzione e vicariato necessari alla conduzione della complessa ed articolata attività del Convitto. L'incarico di direttore del Convitto è retribuito in sede di contrattazione integrativa a carico del fondo per le attività aggiuntive di cui all'art. 88, comma 2, lettera (e).

La nomina, di tipo fiduciario, è prerogativa esclusiva del Dirigente scolastico, nella piena attuazione dei poteri conferiti dalla norma al capo d'Istituto, il quale, valutata l'esperienza maturata e i titoli culturali dell'educatore prescelto, conferisce, con autonoma decisione, l'incarico di Coordinatore cui affidare i compiti di direzione del Convitto sentito il parere consultivo del collegio degli educatori, al quale è preventivamente richiesta la formulazione di una proposta condivisa, espressa attraverso delibera assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'organo collegiale.

Art. 3 - PERSONALE EDUCATIVO

La funzione del personale educativo, appartenente a tutti gli effetti all'area docente, così come espressamente disciplinata ai sensi del capo XI art. 127 e seg. del C. C.N. L., è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e dei semi convittori mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero di carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto.

Il personale educativo, nel pieno rispetto delle mansioni proprie della figura professionale (artt. 128, 129, 130 Capo XI CCNL, Attività educativa, Azioni funzionali all'attività educativa, Attività aggiuntive, da retribuire ai sensi del comma 5 dell'art. 130), cura inoltre i rapporti con i genitori e gli insegnanti dei convittori e dei semiconvittori.

Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti delle scuole frequentate dai convittori e semi convittori dell'Istituto.

¹ La figura educativa di cui all'art. 2 è identificata sia come coordinatore, sia come responsabile, sia come direttore del Convitto.

Art. 4 – IL COLLEGIO DEGLI EDUCATORI E DELLE EDUCATRICI

E' presieduto dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore del Convitto in sua vece. E' composto da tutti gli educatori in servizio presso l'istituto. Nell'ambito della sfera educativa di sua specifica competenza: delibera in materia di funzionamento educativo della struttura e organizzazione interna; ha facoltà di deliberare, nell'ambito di ogni anno scolastico, deroghe temporanee all'orario del convitto sulla base di motivate esigenze di gestione educativa e funzionale;

elabora il piano dell'offerta formativa relativo al Convitto;

valuta lo stato complessivo dell'azione educativa e l'andamento didattico e disciplinare dei convittori e semiconvittori;

elabora ed aggiorna la scheda di valutazione educativa che gli educatori presentano nei consigli di classe cui partecipano.

Il collegio inoltre agisce a livello propositivo:

promuovendo iniziative di aggiornamento;

- fornendo pareri su argomenti portati alla sua attenzione dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore del Convitto;
- approvando risoluzioni collegiali a supporto di iniziative e decisioni del Dirigente scolastico o del Coordinatore;
- avanzando proposte al Coordinatore e al Consiglio di Istituto, attraverso il Dirigente scolastico, inerenti il miglioramento dell'organizzazione interna dell'Istituzione educativa.

Gli educatori, nella loro qualità di docenti, partecipano ai collegi dei docenti che si svolgono prima e dopo l'inizio delle lezioni. Durante lo svolgimento dell'anno scolastico in rappresentanza di tutto il personale educativo vi partecipa il Coordinatore del Convitto o suo delegato. Il collegio degli educatori costruisce stretti rapporti con il collegio dei docenti e il Coordinatore, nell'ambito delle sue funzioni, o apposito delegato dal collegio degli educatori, rappresentano il punto di congiunzione fra i due organi collegiali dell'area docente.

Art. 5 – LA FIGURA SANITARIA – INFERMIERE/A DEL CONVITTO

Nell'ambito dei profili del personale ATA assegnato al Convitto opera l'infermiere/a.

Si tratta di una figura di riferimento per la tutela della salute dei convittori e semiconvittori. La risorsa professionale si occupa della gestione e del funzionamento dell'infermeria, del rifornimento e cura delle dotazioni farmacologiche, strumentali e mediche, dell'attività pratica consistente nelle terapie, interventi e cure, della prevenzione necessaria nell'ambiente scolastico, con particolare attenzione alla salute psico-fisica dei convittori e semiconvittori nell'ottica ampiamente intesa dello "star bene" in Convitto. Per tale ragione supporta gli educatori e collabora con essi nello svolgimento della vita convittuale e, come personale in dotazione al Convitto, a livello operativo, è collocata nell'ambito del coordinamento del responsabile del Comparto.

Art. 6 - IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie componenti previste dalla normativa vigente e si occupa della gestione e dell'amministrazione trasparente e persegue in ogni suo atto l'interesse primario dell'Istituto. Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, dagli Enti pubblici e privati e gestisce le risorse generali del Convitto e delle annesse strutture adibite a foresterie. In esso sono presenti: rappresentanti degli studenti, degli insegnanti e del personale educativo, dei genitori e del personale ATA. Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto.

Art. 7 - COMMISSIONE DISCIPLINARE

Nell'ambito dei principi generali contenuti in premessa, l'Istituzione mira ad obiettivi di crescita umana e sociale dei ragazzi e alla maturazione nell'animo degli studenti convittori e semiconvittori di un adeguato senso di responsabilità rispetto alle azioni ed ai comportamenti contrari ai valori condivisi ed al rispetto dell'intera comunità educante. In quest'ottica educativa, nel caso si dovessero verificare fatti gravi sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista penale, che infrangono le regole fondamentali della convivenza all'interno del Convitto, un'apposita commissione di disciplina adotterà i necessari provvedimenti proporzionati alla gravità del caso in osservanza del principio della gradualità delle sanzioni e in applicazione di quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento. La commissione, in forza delle sue funzioni stabilite dal presente Regolamento, espleta autonome prerogative di valutazione di merito rispetto alla specificità dei singoli casi che è chiamata ad esaminare, a tutela dell'Istituzione educativa, della sua unità e dell'equilibrio dell'intera comunità convittuale.

La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta da sette componenti:

dal Presidente e dal suo collaboratore preposto alla direzione del Convitto, in qualità di membri di diritto, da tre educatori nominati di volta in volta dal Capo d'Istituto su proposta del Coordinatore del convitto, da un genitore eletto dall'assemblea dei genitori degli alunni del Convitto di cui all'art. 9 e da uno studente convittore, maggiorenne, prescelto dall'assemblea dei convittori fra i due rappresentanti degli studenti eletti dalla stessa assemblea dei convittori di cui all'art. 8.

L'individuazione e la conseguente proposta di nomina dei tre educatori è di competenza del direttore del Convitto.

La Commissione può riunirsi:

- in seduta ordinaria con la funzione di esaminare in generale i comportamenti dei convittori e dei semi-convittori, considerandone le implicazioni rispetto alla vita convittuale;
- in seduta straordinaria, con potere sanzionatorio, per decidere su fatti ed avvenimenti gravi la cui portata potrebbe avere ripercussioni tali da produrre conseguenze negative sull'intera comunità e sull'efficacia dell'azione educativa del convitto.
- Il numero legale per la validità delle sedute è pari al 50% + 1 dei componenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il Dirigente scolastico convoca la commissione per decisione autonoma in qualità di presidente, qualora lo ritenga necessario, o in conseguenza dell'avvio del procedimento disciplinare davanti ad essa da parte del suo collaboratore preposto alla direzione del convitto, cui è affidata la facoltà di soppesare la gravità dei fatti accaduti secondo quanto previsto dalla lettera k) dell'art. 25.
- La maggioranza dei componenti della commissione può avanzare apposita richiesta di convocazione al Dirigente scolastico.

In presenza di fatti gravi l'iter è il seguente:

- il Coordinatore preposto alla direzione del Convitto procede alla convocazione dell'interessato o degli interessati per il contraddittorio e dà corso alla tempestiva comunicazione telefonica alla famiglia per informarla della decisione di avviare la procedura disciplinare.
- La commissione viene convocata tempestivamente dal Dirigente scolastico in seduta straordinaria e decide sulla base dell'istruttoria del direttore del Convitto contenente la descrizione dettagliata dei fatti, la presentazione dei documenti in suo possesso ed il verbale del contraddittorio preventivamente effettuato contenente eventuali argomentazioni a discolta.

- Per le specifiche competenze attribuite alla figura dall'art. 2, la decisione di avviare il procedimento disciplinare davanti alla commissione spetta al Coordinatore del Convitto in attuazione di quanto previsto all'art. 25 del Regolamento, lettera (k).

Il provvedimento disciplinare deliberato verrà comunicato all'interessato o agli interessati a cura degli educatori e la segreteria provvederà a notificare ufficialmente alla famiglia gli atti della commissione tramite raccomandata A.R., previo avviso telefonico della natura e della decorrenza della sanzione.

Considerata la particolarità della realtà convittuale rispetto all'organizzazione scolastica generale e le delicate dinamiche specifiche di una comunità educante quale è il convitto, nell'intento primario di salvaguardare il percorso di sviluppo di tutti i ragazzi affidati dalle famiglie all'attività educativa del convitto, di fronte a comportamenti che costituiscano reato (salvi i doveri ed i conseguenti adempimenti derivanti dalla qualifica di pubblici ufficiali di cui all'art. 361 Codice Penale) o comunque a fatti veramente gravi e tali da pregiudicare la crescita e la maturazione di tutti i convittori e semiconvittori presenti nell'Istituzione educativa, la commissione disciplinare, consapevole della peculiarità del contesto in cui opera rispetto alle comuni fattispecie scolastiche, dovrà valutare la necessità e l'opportunità di assumere i provvedimenti più elevati previsti dal terzo livello sanzionatorio di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

- Avverso i provvedimenti assunti dalla commissione disciplinare del convitto è ammesso il ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia d'Istituto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 24 giugno 1998 n. 249.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI CONVITTORI E COMMISSIONI

Nell'ottica di favorire la partecipazione dei ragazzi all'organizzazione della vita convittuale è istituita l'assemblea generale dei convittori che si riunisce periodicamente con cadenza mensile e può essere convocata in via straordinaria su iniziativa degli stessi alunni convittori, del personale educativo o del Coordinatore del Convitto.

Le sedute straordinarie sono convocate previa autorizzazione del Coordinatore preposto alla direzione del Convitto.

L'assemblea, che elegge all'inizio dell'anno scolastico un presidente e un segretario verbalizzante, ha compiti consultivi e propositivi sui vari aspetti della vita convittuale, può riferire di supposte disfunzioni o proporre iniziative al responsabile del Convitto.

Gli incontri sono riportati in un apposito verbale che viene esposto in bacheca e presentato al direttore del Convitto, che ne cura la trasmissione per opportuna conoscenza al collegio degli educatori, evidenziando aspetti rilevanti ai fini di una eventuale discussione per quanto di specifica competenza del collegio degli educatori di cui all'art.4.

- All'inizio dell'anno scolastico gli alunni convittori eleggono, nell'ambito dell'assemblea generale di cui sopra, 2 rappresentanti degli studenti.
- Nell'ambito di questi due rappresentanti (di cui almeno uno dei due deve essere maggiorenne) l'assemblea dei convittori elegge il componente rappresentante degli studenti convittori nella commissione disciplinare di cui all'art. 7 del Regolamento.

Detti rappresentanti fanno parte delle commissioni che si riuniscono su richiesta dell'assemblea dei convittori, per iniziativa degli educatori o del Coordinatore, per affrontare specifici temi o per formulare proposte o richieste relative ad aspetti particolari della vita convittuale (esempio commissione mensa). Nelle commissioni, guidate da un educatore, è chiamato a partecipare il personale direttamente interessato alle tematiche trattate.

Il Coordinatore preposto alla direzione del Convitto può prendervi parte direttamente invitato o per propria iniziativa.

I due rappresentanti degli alunni convittori possono essere ascoltati in sede di collegio degli educatori ed intervenire, se invitati, nell'ambito dello svolgimento delle riunioni dell'organo collegiale per comunicare agli educatori ed al responsabile del convitto le risultanze dell'assemblea dei convittori e rappresentare ogni istanza che ritengono utile per il miglioramento dell'attività convittuale.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

Nell'intento di mantenere ed alimentare un clima di sereno e proficuo interscambio scuola-famiglia sono previste n. 3 riunioni con i genitori di tutti i convittori e semiconvittori, una all'inizio, una intermedia, una al termine dell'anno scolastico (coincidente con la festa di fine anno). Nell'ambito della riunione intermedia del mese di febbraio si svolgeranno i colloqui generali con gli educatori titolari delle classi e con il direttore del Convitto. L'assemblea elegge per alzata di mano, scegliendo tra le candidature avanzate dagli interessati, il rappresentante dei genitori in seno alla commissione disciplinare di cui all'art. 7. L'eletto rimane in carica per il corso di studi del figlio/a e decade in caso di ritiro o trasferimento del medesimo/a o per dimissioni. In caso di decadenza o dimissione l'assemblea dei genitori procede alla surroga alla prima riunione utile. Le assemblee dei genitori sono condotte dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore del Convitto in sua vece ed organizzate e curate dal personale educativo.

Art. 10 – COLLOQUI GENERALI CON LE FAMIGLIE E COMUNICAZIONI

Hanno luogo una volta ogni anno scolastico nel mese di febbraio, così come previsto dal precedente art. 9.

Le comunicazioni alle famiglie dei convittori e semiconvittori avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica ordinaria, SMS, raccomandata A.R. in caso di atti e provvedimenti disciplinari, fax o telefono in caso di necessità ed urgenza.

PARTE SECONDA

Art. 11 – CRITERI, MODALITA' DI AMMISSIONE E RETTE

L'ammissione in Convitto è attuata entro il numero dei posti disponibili, certificati dalla Provincia sulla base dei criteri di Legge in materia di sicurezza ed igiene.

La normativa vigente prevede l'ammissione di alunni in qualità di convittori.

Sono da considerarsi convittori gli alunni che frequentano il Convitto usufruendo dell'alloggio, del vitto e dei servizi offerti dall'Istituzione.

Essendo l'ammissione degli studenti in Convitto subordinata ai posti disponibili, in caso di domande in eccesso rispetto alla disponibilità verrà data assoluta precedenza agli alunni iscritti all'Istituto Morea-Vivarelli. In caso di posti rimanenti verrà data precedenza:

- 1) agli alunni già iscritti al Convitto nel precedente anno scolastico che abbiano evidenziato buon profitto scolastico e buon comportamento;
- 2) agli alunni provenienti dalla provincia di Ancona, iniziando da quelli che frequentano la prima classe;
- 3) agli alunni provenienti dalle località più lontane al di fuori della provincia di Ancona;

- 4) a quelli meritevoli e con particolari situazioni familiari. L'ammissione in convitto è disposta dietro domanda dei genitori (o di chi ne esercita la potestà genitoriale) formulata per iscritto nei modi in uso.

L'accettazione del regolamento è condizione essenziale per accedere al Convitto.

L'iscrizione presuppone l'integrale accettazione del presente regolamento da parte delle famiglie degli studenti e l'impegno al pagamento delle rette secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Istituto. Il Regolamento del Convitto è pubblicato nel sito istituzionale d'Istituto.

L'ammontare delle rette è deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Per agevolare le famiglie degli alunni convittori è consentito il pagamento della retta in rate bimestrali anticipate. L'iscrizione e il versamento devono avvenire secondo la modulistica e le modalità fornite dalla segreteria.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata della retta alla scadenza prevista, dapprima il Dirigente scolastico avverte la famiglia e assegna un ulteriore termine per l'adempimento e quindi, nel caso di mancato rispetto anche del termine assegnato, il Dirigente scolastico, in forza del presente Regolamento, procede ad allontanare il convittore inadempiente con motivato provvedimento scritto.

Ferma restando l'applicazione della procedura per inadempienza di cui sopra, il convittore già iscritto che non risulti in regola con il pagamento anche di una sola retta dell'anno precedente, senza l'accertato saldo di tutte le pendenze, non potrà essere ammesso per il nuovo anno scolastico. In assenza di regolarizzazione della posizione debitoria il Dirigente scolastico invierà alla famiglia comunicazione scritta di non riammissione in Convitto.

Il recupero dei crediti dovuti e non versati è soggetto a quanto stabilito dalle procedure previste dalla Legge.

Il pagamento della retta dà diritto al vitto, all'alloggio, all'uso delle strutture a disposizione del Convitto e al servizio di guardaroba e lavanderia.

All'inizio di ogni anno scolastico il convittore dovrà essere accompagnato dall'esercente la potestà genitoriale.

In occasione della prima assemblea dei genitori il convittore, con la sua famiglia, effettua un colloquio di accoglienza con gli educatori e insieme viene compilata una apposita scheda individuale che sarà acquisita agli atti del Convitto.

I convittori possono usufruire per Regolamento della libera uscita stabilita nell'orario del convitto. Durante questo periodo il personale educativo non è tenuto al controllo dei convittori che si trovano in spazi esterni all'area dell'Istituto e il Dirigente scolastico e la direzione del Convitto declinano qualsiasi responsabilità per ogni eventuale accadimento, infortunio o sinistro anche nel caso che i convittori coinvolti siano minorenni. Per questo motivo con l'atto di iscrizione i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno accettano integralmente il presente Regolamento e quindi consentono al proprio figlio di uscire liberamente durante l'orario stabilito. In caso di volontà contraria è necessario presentare al direttore del Convitto espresso diniego scritto all'uscita pomeridiana.

Art. 12 – PAGAMENTO RETTE IN CASO DI INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA

In caso di espulsione definitiva dell'alunno convittore per motivi disciplinari (art. 25 lettera r) o di ritiro per scelte personali delle famiglie, il convittore è obbligato al pagamento di tutte le rate relative al periodo di permanenza in Convitto eventualmente non saldate. E' escluso, per qualsiasi motivo, il rimborso, anche parziale, di rate già pagate. Il convittore temporaneamente sospeso (art. 25 lettera q) è obbligato al regolare pagamento delle rette come se fosse presente nell'Istituzione educativa per l'intera durata della sospensione. In caso di ritiro volontario o di espulsione l'ufficio amministrativo calcolerà il saldo dovuto per tutto il tempo di effettiva permanenza in Convitto.

Le assenze per qualunque ragione effettuate non esonerano dal pagamento delle rette dovute.

Non esiste esonero dal pagamento delle quote di frequenza al Convitto.

Eventuali domande di riduzione delle rette per ragioni economiche sono valutate sulla base di apposita delibera del Consiglio d'Istituto che stabilisce i criteri e i limiti di accesso al beneficio.

Art. 13 - AMMISSIONE ALUNNI DI ALTRE SCUOLE

Alla luce delle vigenti disposizioni sul pieno esercizio del diritto allo studio, ferma restando la precedenza per gli alunni interni, ovvero frequentanti il Morea-Vivarelli, l'ammissione al Convitto è consentita anche a studenti frequentanti altre scuole superiori nel Distretto scolastico di Fabriano e non, ma comprese nel Distretto scolastico di Ancona (L.24.6.1988 n. 251).

Le modalità per l'iscrizione sono quelle previste dal precedente art.11.

Art. 14 - ALUNNI SEMI CONVITTORI

La normativa vigente prevede l'ammissione di alunni in qualità di semiconvittori, ai sensi della Legge 24.06.88 n. 251. Sono da considerarsi semiconvittori gli alunni che frequentano il Convitto pranzando e partecipando alle attività di studio pomeridiano. Il semi convittore viene considerato presente se consuma il pranzo. Essi rimangono in Convitto fino al termine delle attività di studio obbligatorio che si svolgono secondo l'orario stabilito dal presente Regolamento. I semiconvittori, se non presenti in Convitto, devono comunicare preventivamente la loro assenza o presentare apposito permesso. Coloro che si avvalgono della modalità di pagamento tramite buono pasto devono presentare l'apposito tagliando a giustificazione della loro presenza. Qualora i semi convittori si trovino nella necessità di allontanarsi dal Convitto prima del termine delle attività di studio hanno l'obbligo di presentare un apposito permesso, firmato dai genitori, al Coordinatore del Convitto.

Gli alunni semiconvittori sono sottoposti alle stesse norme disciplinari previste per gli alunni convittori e sono seguiti durante le ore di studio e di permanenza in Convitto dagli educatori, che riferiscono alla famiglia circa l'impegno e il profitto.

La frequenza è subordinata al pagamento della quota stabilita dall'apposita delibera del Consiglio di Istituto.

E' consentito di scegliere due modalità di pagamento: retta in abbonamento fisso o buoni pasto da usare nei giorni di permanenza in Convitto.

Art. 15 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per essere accolti al Convitto occorrono i seguenti requisiti di base:

- discreta salute fisica ed accertato equilibrio psichico; art.113 RD 2009/25;
- disponibilità a convivere con persone diverse per età, carattere, cultura;
- disponibilità ad accettare osservazioni e richiami da parte degli educatori;
- rispetto dell'ambiente e delle strutture;
- leale accettazione delle norme disciplinari proposte;
- volontà di applicarsi nello studio;

- assenza di abitudini socialmente pericolose (uso di sostanze vietate o alcolismo, condotta violenta, furto o vandalismo) o in contrasto con il progetto educativo;
- assenza di impegni extra scolastici che compromettano l'esito del corso di studi intrapreso o distolgano sistematicamente dalle regole e orari comunitari. Rare eccezioni saranno valutate dal Coordinatore del Convitto;
- rispetto puntuale degli orari: i tempi obbligatori per tutti sono quelli indicati nel Regolamento.

Art. 16 - INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE ED ALLONTANAMENTO

Il Collegio degli Educatori, ove ravvisi che il convittore o semiconvittore manifesti una situazione di incompatibilità ambientale, indipendentemente dal profilo disciplinare, ne può disporre l'allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto, deliberando a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti mediante decisione motivata ed accompagnata da una dettagliata relazione di servizio degli educatori che hanno rilevato a carico del convittore o semiconvittore la situazione di incompatibilità ambientale.

Art. 17 - NOZIONE DI INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE

Per incompatibilità ambientale, a prescindere dall'ambito disciplinare, si intende quel complesso di situazioni in cui i convittori e semiconvittori abbiano manifestato nel corso della permanenza in convitto una spiccata propensione a creare, con i loro comportamenti riconducibili a particolari condizioni di fragilità psico-fisica individuale, grave nocumento alla vita di relazione ed alla serenità dei restanti ospiti del Convitto, oppure quando la struttura non sia in grado di assicurare la necessaria vigilanza individuale, assidua e permanente, onde evitare che il convittore o semiconvittore sia di pericolo per sé e per gli altri convittori, oppure quando il soggetto abbia determinati comportamenti tali da creare grave turbamento alla vita convittuale, senza che la famiglia abbia provveduto a darne adeguata informazione preventiva o abbia inteso procedere all'inserimento nonostante le sussistenti condizioni di potenziale incompatibilità, oppure quando il soggetto faccia abitualmente uso di psicofarmaci per gravi turbe e detta circostanza sia stata dalla famiglia sottaciuta all'atto dell'iscrizione. In caso di abituale uso di psicofarmaci da parte dei convittori e semiconvittori di cui la famiglia abbia regolarmente avvisato all'atto dell'iscrizione l'allontanamento può essere disposto ove il convittore o semiconvittore manifesti una grave potenzialità di nocumento e di messa in pericolo per i restanti ospiti del Convitto e comunque per l'insorgenza di comportamenti tali da pregiudicare irrimediabilmente la corretta ed armonica prosecuzione della vita convittuale.

Art. 18 - APERTURA DEL CONVITTO

L'apertura del convitto segue il Calendario scolastico regionale e quindi segue di pari passo quello della scuola.

I convittori fanno obbligatoriamente rientro in famiglia il sabato e il giorno precedente ogni interruzione infrasettimanale (che preceda un festivo), lasciando il Convitto al termine delle lezioni.

Art. 19 - SERVIZIO MENSA

La mensa del Convitto è una mensa scolastica e, come tale, è destinata esclusivamente ai convittori e semiconvittori e al personale dipendente dell'Istituto Morea-Vivarelli.

Al servizio mensa, durante i periodi di funzionamento del Convitto, e solo per il pranzo, possono accedere, nell'ordine, previo pagamento della quota dovuta: - docenti con impegni legati al funzionamento della scuola nelle ore pomeridiane; - personale A.T.A., se impegnato in attività lavorativa pomeridiana. Il pasto gratuito spetta esclusivamente al personale educativo in servizio di vigilanza con i ragazzi durante la refezione.

Gli educatori che per la partecipazione a riunioni, progetti o impegni diversi dal servizio frontale intendano fruire della mensa dovranno corrispondere la quota pasto dovuta.

La richiesta deve essere effettuata non oltre le ore 9.30 del giorno per il quale si intende usufruire del servizio all'ufficio amministrazione del Convitto, che provvede anche ad incassare la relativa quota. L'entità della quota è stabilita, per tutto l'anno scolastico, dal Consiglio d'Istituto sulla base del costo medio previsto per il pranzo.

Nel rispetto del carattere di mensa scolastica, estranea ad ogni attività di ristorazione territoriale, essa è destinata a convittori, semiconvittori e dipendenti. Non è pertanto consentito l'accesso a persone estranee prive di titolo giuridico per fruire del servizio.

In caso di eventi di tipo didattico di natura eccezionale (progetti, corsi e convegni organizzati dall'Istituto o che abbiano una ricaduta d'immagine e visibilità in favore dell'Istituto) il direttore del Convitto, cui è affidata dal D.S. la gestione operativa e l'organizzazione del servizio (art. 2), ha facoltà di concedere, con apposita disposizione, l'accesso a mensa in via straordinaria a corsisti esterni sulla base del criterio legittimante che la concessione sia legata ad iniziative di carattere didattico che vedano coinvolto direttamente o indirettamente l'Istituto stesso.

Con l'obiettivo di evitare interferenze con l'attività educativa durante la refezione gli ospiti esterni verranno fatti accedere alla mensa in orari diversi da quelli dei convittori.

Nel corso degli esami di maturità, su richiesta e alle stesse condizioni previste per il personale, sono ammessi a fruire del servizio anche i docenti membri delle commissioni esaminatrici.

Solo in presenza di particolari motivi di salute, mediante idonea documentazione da parte delle famiglie degli alunni convittori e semiconvittori presentata al Coordinatore del Convitto, potrà essere presa in considerazione la possibilità di fornire una dieta particolare nei limiti delle possibilità di articolazione e variabilità del menù ufficiale.

Art. 20 – SERVIZIO GUARDAROBA E LAVANDERIA

Il Convitto dispone di apposito servizio guardaroba e lavanderia, la cui organizzazione interna, le modalità del cambio lenzuola e di consegna e riconsegna dei capi di vestiario si collocano nell'ambito del coordinamento del responsabile del Comparto.

Art. 21 - SERVIZI A TERZI – FORESTERIA – SERVIZIO DI TRASPORTO

La capacità ricettiva del Convitto è integrata da due foresterie: “casa Passarini” e “casa Gatti”. Le stesse sono gestite dall'ufficio amministrazione del Convitto e regolamentate da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio d'Istituto. Il Convitto non ha tra le sue funzioni istituzionali quella di garantire servizi di trasporto. Ciò nonostante, per venire incontro alle esigenze dell'utenza e con l'intenzione di valorizzare l'offerta nei confronti dei ragazzi e delle famiglie, organizza autonoma navetta in favore dei convittori da e per la stazione ferroviaria e per le scuole frequentate dai convittori esterni. Pur non avendo obblighi in tal senso il Convitto riserva attenzione all'obiettivo di assicurare la continuità del servizio di trasporto, che viene fornito nei limiti della presenza dell'autista, del personale ATA disponibile per eventuali sostituzioni, dell'efficienza dei mezzi a disposizione e delle condizioni della viabilità.

Non rientra nei compiti del personale educativo effettuare trasporti alla guida di mezzi. Non rientra nei compiti dell'infermiera del Convitto accompagnare convittori o semiconvittori per l'effettuazione di cicli di terapie né controlli presso centri o strutture sanitarie.

La gestione dei mezzi del Convitto è disciplinata da apposito Regolamento di utilizzo dell'autobus e dei mezzi, approvato dal Consiglio d'Istituto.

Art. 22 – DEROGHE

a) APERTURA DEL CONVITTO

L'apertura del convitto potrà essere disposta dal Consiglio d'Istituto ed attuata dal Dirigente scolastico, anche in via eccezionale, oltre i periodi previsti dall'art. 18, nel caso di comprovate esigenze di carattere scolastico quali esercitazioni, corsi estivi, attività integrative, se questo è consentito dalle risorse finanziarie disponibili.

Il dispositivo della delibera dovrà in tali casi anche prevedere dettagliatamente come coprire le indennità previste per le attività aggiuntive, i turni del personale educativo ed ATA e quant'altro necessario a garantire il funzionamento dell'Istituzione.

Il Consiglio d'Istituto, con le modalità previste al precedente comma, può deliberare di ospitare per brevi periodi, durante la pausa estiva d'interruzione dell'attività didattica, gruppi di studenti provenienti da altre città, anche estere, nel quadro di eventuali iniziative di scambio culturale; come pure squadre di società sportive di Federazioni varie, partecipanti a tornei (D.M. 44/2001).

Il Dirigente scolastico, nel limite dei posti disponibili e di concerto con il Coordinatore del Convitto, che ne informa il collegio degli educatori, attraverso apposite convenzioni con altre scuole, può consentire l'ospitalità a studenti stranieri nell'ambito di progetti di interscambio internazionale per periodi stabiliti all'interno dell'anno scolastico.

b) SERVIZIO MENSA

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 l'accesso al servizio di mensa per il solo pranzo può essere concesso a gruppi di studenti di altre scuole in visita, a scolaresche delle scuole medie per iniziative di orientamento ed ai partecipanti a convegni di studio o corsi che dovessero tenersi presso l'Istituto, dietro richiesta formulata dai responsabili di tali gruppi con congruo anticipo e pagamento della quota prevista. Questa concessione di carattere eccezionale, così come eventuali altre deroghe da attuare in occasioni particolari (feste, eventi ecc.) sono di competenza del direttore del Convitto.

PARTE TERZA

Art.23 - NORME COMPORTAMENTALI PER I CONVITTORI E SEMICONVITTORI

Il convittore è tenuto ad osservare costantemente un comportamento corretto sia dentro che fuori gli spazi convittuali e a rispettare gli educatori e tutto il personale in servizio nel riconoscimento del ruolo da loro svolto all'interno dell'Istituto. Tale diligenza comportamentale si esprime nei seguenti atteggiamenti richiesti:

- il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni, le correzioni e i richiami degli educatori e, in generale, le regole di convivenza democratica;

- il convittore è tenuto ad osservare l'orario del Convitto disposto per le attività scolastiche e convittuali, in particolare, per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano, alla socializzazione, alla positiva integrazione interna e territoriale;
- il convittore deve curare, con la massima scrupolosità, l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria biancheria, il rispetto per i locali e la cura e l'ordine della propria camera.

Il convittore è tenuto inoltre: alla correttezza verbale, alla segnalazione di inconvenienti e disagi, alla collaborazione ad iniziative di interesse comune, a far coincidere i tempi personali di studio con quelli previsti dal Regolamento, ad attenersi alle disposizioni e alle modalità che regolano le uscite e la presentazione dei permessi, a rispettare gli orari di libera uscita, a rispettare il silenzio serale per favorire il riposo di tutti, al rispetto e alla salvaguardia delle strutture ed attrezzature utilizzate dai convittori di proprietà dell'Istituzione in quanto tutti devono rispondere del buon uso che ne viene fatto.

I convittori sono responsabili unici di tutto ciò che accade nella loro camera, per cui l'amministrazione farà riferimento ad essi per eventuali danni. I danni negli ambienti comuni verranno addebitati a chi ne è responsabile; in caso questo non fosse individuabile, il costo delle riparazioni verrà ripartito fra tutti i convittori, per favorire il senso di responsabilità e scoraggiare atteggiamenti negativi di connivenza ed omertà.

Gli educatori hanno facoltà di entrare nelle camere, sia per verificare la pulizia e l'ordine, che sono da ritenersi dei valori, sia per controllare l'applicazione nello studio, ove questo è consentito nelle camere. I convittori non possono chiudersi a chiave nelle camere. Nessun convittore deve ritenersi autorizzato ad entrare nella camera di altri se non espressamente invitato e mai in assenza dell'assegnatario della camera.

I convittori hanno l'obbligo di chiudere a chiave la propria stanza quando non sono in essa presenti.

- **È severamente vietato:**

- nel rispetto delle norme vigenti, fumare nei corridoi, nelle camerate e in tutti i locali e spazi del Convitto;
- assumere, detenere e divulgare sostanze stupefacenti di qualsiasi natura, composizione o provenienza; l'alunno che, malauguratamente, non dovesse attenersi a tale regola verrà segnalato alle Forze dell'Ordine e, valutata la gravità del caso, allontanato dal Convitto con decisione motivata della commissione disciplinare di cui all'art. 7;
- detenere, assumere e divulgare alcolici. La gravità della trasgressione sarà valutata dalla commissione disciplinare (prevista dall'art. 7) in analogia e coerenza con il punto precedente.

Nessun convittore può allontanarsi senza permesso, anche solo temporaneamente, dal Convitto al di fuori degli orari stabiliti per la libera uscita o delle attività eventualmente organizzate dal personale educativo.

E' tassativamente vietato ai convittori e semiconvittori minorenni l'uso di mezzi di locomozione propri per tutta la durata della loro permanenza presso l'Istituzione. Solo in casi eccezionali di motivata e comprovata necessità il Coordinatore del Convitto, con sua ampia discrezionalità valutativa, può concedere deroghe all'utilizzo di biciclette (esclusi motocicli e motoveicoli), previa liberatoria da parte della famiglia o del maggiorenne

- 1) da responsabilità a carico del Dirigente scolastico, a carico del Coordinatore e degli educatori, in merito ad incidenti ed infortuni;
- 2) da responsabilità a carico del Dirigente scolastico, a carico del Coordinatore e degli educatori in merito a furti e danni nell'ambito del deposito del bene all'interno del Convitto.

Ai soli convittori e semiconvittori maggiorenni è permesso l'uso di mezzi di trasporto propri, il cui parcheggio è consentito negli appositi spazi dell'Istituto solo ed esclusivamente in relazione alla frequenza del Convitto e nei periodi di apertura dello stesso. E' tassativamente vietato tenere parcheggiati mezzi propri negli spazi dell'Istituto in assenza dei proprietari e nei periodi di chiusura delle attività scolastiche.

Il convittore non può tenere con sé oggetti di valore o somme rilevanti di denaro, oltre allo stretto necessario per le spese personali. I convittori sono tenuti ad adottare tutte le misure di cautela necessarie onde evitare di subire furti nelle proprie camere, chiudendo a chiave in loro assenza ed avendo cura dei loro effetti personali.

L'Amministrazione, pur cercando di prevenire con ogni strumento in suo possesso eventuali furti (videosorveglianza e attività di controllo del personale educativo ed ATA), non si assume alcuna responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti di valore danneggiati, sottratti o comunque scomparsi.

L'uso delle apparecchiature audiovisive è consentito solo nelle ricreazioni e deve comunque essere tale da non arrecare disturbo agli altri. Durante le ore di studio obbligatorio non è consentito recarsi nei locali ricreativi e nelle sale computer. Dette stanze resteranno chiuse e potranno essere utilizzate solamente al termine dello studio obbligatorio.

Durante l'orario di studio e durante il riposo notturno tutti sono tenuti a rispettare il massimo silenzio e in tali momenti non è consentito utilizzare le docce, ricevere o fare telefonate né utilizzare dispositivi di intrattenimento personale. E' inoltre vietato l'utilizzo di telefonini o telecamere in modo improprio in violazione della legge sulla privacy. Gli educatori sono autorizzati al ritiro temporaneo degli stessi qualora si contravvenisse al presente divieto. Gli educatori, inoltre, possono procedere al ritiro dei telefonini, qualora ravvisino un uso improprio degli stessi durante le ore di studio. E' facoltà degli educatori valutare se la gravità della mancanza, in luogo della restituzione al termine dello studio obbligatorio, previa estrazione e consegna agli interessati della scheda SIM, richieda la consegna dei telefonini al direttore del Convitto, che conserverà il dispositivo o i dispositivi in cassaforte, valutando la restituzione o l'opportunità dell'eventuale riconsegna nella mani di un genitore.

Non è ammesso tenere in stanza televisore, pc (in quanto l'uso di internet deve essere controllato dagli educatori), frigorifero, stufe elettriche, fornelli elettrici, a gas o di altro tipo.

Per particolari necessità organizzative gli educatori riuniti collegialmente possono di volta in volta adattare le disposizioni in merito all'utilizzo dei suddetti apparecchi alle esigenze contingenti.

Nel locale mensa ogni convittore si deve presentare con un abbigliamento idoneo, la cui valutazione è lasciata al personale educativo, e mantenere il posto assegnato all'inizio dell'anno. E' consentito allontanarsi dalla mensa solo quando il personale educativo abbia dato cenno di alzarsi e comunque a seguito di apposito permesso dell'educatore.

E' facoltà del collegio degli educatori e del coordinatore del convitto aumentare il tempo di studio, a scapito del tempo per le attività ricreative e per la libera uscita, ai convittori e semiconvittori che manifestino uno scarso profitto scolastico, prevedendo ore aggiuntive obbligatorie di studio sia pomeridiane sia serali. Il collegio degli educatori decide le modalità organizzative, il carattere obbligatorio o facoltativo dello studio aggiuntivo, le classi interessate ed anche i conseguenti provvedimenti da assumere nel caso di mancato assolvimento. Il direttore del Convitto, per decisione del collegio degli educatori o in presenza di esigenze e necessità particolari ed eccezionali, ha facoltà di utilizzare parzialmente o integralmente le ore di studio per comunicazioni, iniziative o attività che necessitino della presenza di tutti i convittori e semiconvittori, con obbligo degli stessi alla partecipazione, essendo tali iniziative di carattere eccezionale in via temporanea equiparate per importanza allo studio obbligatorio. Allo stesso modo l'esonero dallo studio pomeridiano in particolari giorni dell'anno scolastico può essere deciso dal coordinatore o dal collegio degli educatori.

I convittori al rientro settimanale in Convitto e i semiconvittori ogni mattina prima dell'inizio delle lezioni, debbono dare la presenza e, contestualmente, consegnare i permessi infrasettimanali di uscita indirizzati al coordinatore del convitto agli educatori se presenti, o alla portineria espressamente incaricata di svolgere tale compito.

I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni (quelli esterni nelle rispettive scuole). L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza grave: le famiglie vengono immediatamente informate e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi di assenze ripetute e ingiustificate, possono comportare l'allontanamento dal Convitto.

I convittori che esercitano attività extracurricolari debbono presentare al Coordinatore del Convitto apposita richiesta di autorizzazione, firmata dall'esercente la patria potestà.

In caso di malattia o infortunio dell'alunno, il Convitto provvede a fornire le prime cure immediate avvalendosi della propria infermiera interna, alla quale è affidata la valutazione del caso e gli eventuali interventi ulteriori. La stessa figura sanitaria provvederà ad avvisare la famiglia e a valutare la necessità di ricorrere all'intervento delle strutture di soccorso sanitario. Al di fuori dell'orario di servizio dell'infermiera gli educatori, in presenza di infortuni o malattie, faranno riferimento ai servizi di Guardia Medica o al 118.

La famiglia viene subito avvertita dall'educatore in servizio per gli adempimenti dovuti.

In presenza di febbre o malattie potenzialmente contagiose il convittore deve tassativamente fare rientro a casa e deve essere prelevato dai genitori nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui il convittore dovesse sentirsi male a scuola, in orario di chiusura del Convitto, è affidata all'insegnante la valutazione della effettiva gravità del malessere, con la massima attenzione per evitare raggiri o finzioni.

Solo ed esclusivamente in presenza di febbre o sintomatologia davvero tale da richiedere inderogabilmente il riposo a letto l'insegnante allenterà il personale ATA del piano che provvederà a riaccompagnare il malato in convitto, affidandolo alla vigilanza del personale ATA addetto alle camerate.

Detto personale provvederà, secondo le disposizioni impartite dal Coordinatore del Convitto, ad avvisare la segreteria didattica, che chiamerà immediatamente la famiglia affinché i genitori adempiano prima possibile all'obbligo di portare a casa il malato secondo quanto prescritto dal presente articolo del Regolamento.

In caso di incidente di un convittore a scuola, durante le lezioni, non può essere interessato in alcun modo il Convitto, che in orario scolastico è chiuso, il personale educativo è assente e l'infermiera del Convitto è fuori servizio. Se l'infortunio appare meritevole di approfondimento e cure al pronto soccorso la scuola dovrà chiamare il 118, informando immediatamente la famiglia.

Art. 24 – FREQUENZA SCOLASTICA E CONVITTUALE

Il Convitto, nella sua qualità di Istituzione educativa, costituisce realtà unica con la scuola ed è ad essa strettamente collegato. Il Convitto, nell'esercizio delle sue funzioni educative, è estraneo a qualunque connotazione di tipo alberghiero. Pertanto la sua caratteristica da un punto di vista ricettivo è quella di favorire ed agevolare la frequenza scolastica degli alunni provenienti da fuori Fabriano. Dunque la frequenza scolastica deve sempre corrispondere con quella del Convitto e viceversa. Il convittore (dopo il rientro da casa del lunedì mattina) entra in Convitto da scuola e a scuola dal Convitto. Pertanto non possono essere ammessi rientri pomeridiani dopo che sia stata registrata l'assenza da scuola e allo stesso modo il convittore presente in Convitto ha l'obbligo assoluto di entrare a scuola la mattina seguente, salvo che rimanga a letto per malattia. Comportamenti contrari a queste prescrizioni saranno oggetto di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità delle mancanze.

Il Coordinatore del Convitto ha la facoltà di valutare la concessione di eccezionali deroghe per visite mediche comprovate da apposita certificazione o per eventi ed impedimenti di carattere straordinario che possano determinare l'impossibilità a rispettare il divieto di rientro pomeridiano dopo l'assenza da scuola. Dette eccezioni dovranno comunque essere debitamente documentate e in ogni caso rappresentare fatti eccezionali ed isolati, nell'intento di salvaguardare la missione scolastico-educativa (e non alberghiera) del Convitto.

In concomitanza di scioperi o altre astensioni dalle lezioni, i convittori dovranno comunque essere presenti in classe. Non è ammessa la loro presenza nei locali del Convitto oltre l'orario d'inizio delle lezioni. In caso di uscite anticipate da scuola (prima delle 13.15, termine delle lezioni) causa scioperi, assemblee sindacali ecc., i convittori e i semiconvittori verranno fatti uscire da scuola come tutti gli altri alunni, essendo il Convitto chiuso come da orario in appendice al presente Regolamento e non essendo possibile per il Dirigente scolastico garantire le condizioni per un'adeguata vigilanza interna. Agli alunni convittori e semiconvittori è fatto obbligo di rientrare in Istituto entro le 13.15, orario di apertura del Convitto e comunque dalle ore 13.00, orario di entrata in servizio del personale educativo. Il mancato rientro rappresenta grave mancanza, che costituirà oggetto di valutazione del Coordinatore del Convitto per l'adozione di conseguenti sanzioni disciplinari. Al di fuori di quanto stabilito nell'orario interno, non è consentito agli alunni di recarsi in altri locali del Convitto (ad esempio rientro in camera durante le ore di studio, ecc.) se non per giustificati motivi e con il permesso del personale educativo, come pure non è ammesso il recarsi nei locali della scuola (corridoi, aule, laboratori) durante la giornata, dopo il termine delle lezioni ed al di fuori dell'orario di studio. Nel caso di malattia gli alunni convittori che non si recano a scuola rimangono nelle loro camere in Convitto sotto la vigilanza del personale ATA addetto alle camerate, fino all'entrata in servizio dell'infermiera, alla quale è affidata la valutazione delle condizioni di salute dei convittori interessati secondo quanto sopra stabilito all'art. 23.

Art. 25 - SANZIONI DISCIPLINARI

Ai convittori e semiconvittori il cui comportamento non si ispiri al presente regolamento verranno comminate, secondo la gravità delle infrazioni commesse, le seguenti sanzioni disciplinari, contemplate in una scala crescente composta da tre livelli:

• primo livello, di competenza dell'educatore:

- a) richiamo verbale, con l'aggiunta, se del caso, dell'eventuale privazione della libera uscita fino ad un massimo di tre giorni e dell'assegnazione di l.s.u. (lavori socialmente utili) per la medesima durata temporale;
- b) privazione dell'uso dei giochi, della sala TV, della sala computer e della play station;
- c) privazione della ricreazione nei periodi di studio;
- d) anticipazione del ritiro notturno, con l'obbligo di andare a letto prima dell'orario stabilito;
- e) privazione dell'uso della palestra;
- f) rapporto scritto da parte dell'educatore indirizzato al Coordinatore del Convitto.

Il rapporto scritto rappresenta lo strumento disciplinare più elevato riservato all'educatore.

L'adozione di tale provvedimento determina il passaggio al secondo livello disciplinare di competenza del direttore del Convitto.

• **Secondo livello, di competenza del Coordinatore del Convitto:**

- g) convocazione e ammonimento verbale;
- h) in presenza di scorrettezze reiterate o nel caso di mancanze più gravi attuazione di sanzioni disciplinari ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e convertibili in attività a favore della comunità convittuale;
- i) privazione della libera uscita e assegnazione di l.s.u. (lavori socialmente utili) per una durata superiore a tre giorni; esclusione dalla partecipazione a progetti, attività ricreative e sportive, feste ed altre iniziative curate dagli educatori; ulteriori provvedimenti disciplinari che ritenga opportuni per il buon andamento del convitto;
- j) proposta al Dirigente scolastico riguardante fatti da portare all'attenzione della sua competenza disciplinare (lettere l, m, n);
- k) Avvio del procedimento davanti alla commissione di cui all'art. 7. Detta facoltà spetta al Coordinatore del Convitto (nel caso di necessità ed urgenza il collegio degli educatori, in via straordinaria, può procedere in forma sostitutiva in caso di impossibilità o inattività del direttore del Convitto). Il responsabile del Convitto può dare corso al procedimento sia per iniziativa autonoma in merito all'andamento disciplinare dell'Istituzione educativa, sia in presenza di rapporto scritto da parte dell'educatore, che evidenzia, a suo giudizio, fatti rilevanti e gravi, tali da determinare la decisione di passare al terzo livello disciplinare.

• **Terzo livello, di competenza del Dirigente scolastico:**

- l) convocazione e ammonimento verbale da parte del Dirigente scolastico;
- m) richiamo scritto alla famiglia;
- n) altre attività socialmente utili alla comunità scolastica che il D.S. riterrà opportuno adottare;
- o) sanzione pecuniaria per danni alle strutture e alle cose in linea con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento di disciplina dell'Istituto; l'ammontare del risarcimento del danno può essere anche valutato in misura forfettaria;
- p) convocazione della commissione disciplinare della quale è Presidente, di cui all'art. 7, per deliberare;
- q) la sospensione temporanea dal Convitto (ed eventuali sanzioni accessorie alla lettera q che la commissione valuterà opportuno adottare);
- r) l'espulsione dal Convitto per tutto il corso degli studi.

In caso di effettivo impedimento del Dirigente scolastico o per motivi di necessità ed urgenza dallo stesso riconosciute, le prerogative del terzo livello di competenza possono essere esercitate in via straordinaria dal suo collaboratore Coordinatore del Convitto, nello svolgimento delle funzioni di vicario del Dirigente scolastico.

Per ragioni di tempestività, efficacia amministrativa e conoscenza diretta dei fatti e delle circostanze, ispirandosi al principio di sussidiarietà, il provvedimento di cui alla lettera (o) viene ordinariamente assunto per il Dirigente scolastico dal collaboratore Coordinatore preposto alla direzione del Convitto.

PARTE QUARTA

Art. 26 - RAPPORTI E COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE

I rapporti con le famiglie dei convittori e dei semiconvittori sono tenuti dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore e dagli educatori, in stretta collaborazione tra loro; gli stessi comunicano con la famiglia ogni qualvolta si renda necessario a seguito di infrazioni disciplinari gravi, scarso rendimento scolastico, malattia o esigenze di informazione e di interscambio scuola-famiglia. Gli educatori chiamano i genitori informandone il Coordinatore sia per comunicazioni importanti, sia per verificare la veridicità dei permessi ordinari presentati, sia per effettuare controlli e riscontri con la famiglia.

La famiglia si rivolge al Coordinatore e agli educatori in merito all'andamento disciplinare e scolastico dell'alunno convittore e comunica tempestivamente agli stessi particolari situazioni personali o familiari dell'alunno. Il direttore del Convitto comunica con le famiglie avvalendosi delle modalità ritenute più idonee ed efficaci.

Periodicamente sono previsti incontri in forma assembleare tra educatori e genitori dei convittori e semiconvittori di cui all'art. 9.

Art. 27 - INTERRUZIONE DELLA PRESENZA IN CONVITTO E PERMESSI SETTIMANALI

Nel caso che, a seguito di particolari e comprovate motivazioni, la frequenza al convitto debba interrompersi per un certo periodo di tempo (particolari cure mediche, ecc.), l'esercente la potestà genitoriale dovrà darne immediata comunicazione, per iscritto, al Dirigente scolastico per il tramite del Coordinatore. Resta, comunque, l'obbligo al pagamento dell'intera retta dovuta, anche per periodi di assenza, secondo quanto stabilito dall'art. 12.

La concessione dei permessi è specifica competenza del Direttore del Convitto.

Per rispondere alle necessità dei convittori e dei semiconvittori è facoltà del Coordinatore concedere, dietro richiesta motivata della famiglia, permessi periodici ed infrasettimanali per accertate esigenze familiari, personali, sportive, ecc, purché tali richieste siano presentate con ragionevole preavviso e non si trasformino in un abuso tale da rappresentare una turbativa per la regolare attività convittuale.

E' facoltà del direttore del Convitto valutare l'opportunità della concessione, sia nell'interesse e nella sicurezza dei minori, sia a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività educativa. In generale non sono ammesse uscite dopo cena in quanto queste rappresentano una turbativa della vita convittuale.

Non sono ammessi permessi che prevedano rientri serali a tarda ora e comunque dopo l'orario di inizio della cena da parte dei convittori. In caso di attività sportive di carattere agonistico e nel caso di alunni maggiorenni il Coordinatore valuterà deroghe ed eccezioni con la concessione di permessi straordinari per allenamenti o partite o nel caso di eventi particolari.

In presenza di improvvisa o imprevista necessità è ammesso da parte della famiglia l'invio di un fax o di una e-mail, necessariamente accompagnati da un documento di riconoscimento, con cui si richiede la concessione del permesso di uscita. Gli alunni maggiorenni eserciteranno in proprio tale facoltà, con la presentazione di apposito permesso, accettando, con la loro scelta di permanenza nell'istituzione educativa, quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di trasgressioni ed abusi in ogni aspetto della vita convittuale.

I permessi ordinari sono richiesti mediante apposito libretto, la cui firma del genitore è depositata mediante distacco del tagliando che rimane agli atti.

Il direttore del Convitto, per oggettiva impossibilità di agire in prima persona rispetto al controllo di tutti i permessi, delega agli educatori la facoltà di accettare permessi ordinari, con l'obbligo di accertarsi della attendibilità degli stessi e di apporre la firma per accettazione nell'apposito spazio.

I permessi straordinari devono essere inviati via fax o e-mail, nella forma corretta sopra specificata o consegnati direttamente al Coordinatore del Convitto, che ha facoltà di accettarli o meno previa opportuna valutazione.

Qualunque richiesta, di qualsiasi natura, deve essere presentata al Coordinatore del Convitto, che valuta nel rispetto del presente Regolamento le possibilità di recepimento e attuazione.

I genitori possono in ogni momento prelevare personalmente i propri figli, presentandosi all'educatore in servizio, comunicando i termini del rientro e compilando alla presenza del custode l'apposito registro delle uscite depositato in portineria.

In caso di eventi calamitosi di carattere naturale (terremoti o situazioni che interessino la sicurezza della permanenza nelle strutture), una volta espletate tutte le procedure previste dal piano d'emergenza dell'Istituto, in situazioni di sussistenza di evidente potenziale pericolo segnalato dagli educatori e in attesa delle necessarie valutazioni delle Autorità competenti, i genitori, con l'accettazione del presente Regolamento, si impegnano a prelevare tempestivamente i convittori per ricondurli quanto prima nell'ambito della sfera familiare.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – CONTROLLI ED ISPEZIONI

Al fine di prevenire e di contrastare la presenza di oggetti non consentiti e soprattutto la detenzione e l'uso di sostanze illecite il Dirigente scolastico, su segnalazione del coordinatore del Convitto, che a sua volta agisce sulla base delle segnalazioni degli educatori, potrà avvalersi di ispezioni da parte delle Forze dell'Ordine, con l'utilizzo delle unità cinofile, aventi per oggetto gli effetti personali, le camere, gli armadietti dei convittori e gli spazi comuni di tutto l'Istituto, senza eccezioni. In caso di gravi illeciti le riprese della videosorveglianza saranno messe a disposizione delle Forze dell'Ordine. Il Dirigente scolastico, titolare dei dati personali, delega inoltre un educatore per turno di servizio, su proposta del coordinatore del Convitto, al controllo dell'impianto di videosorveglianza in modo che per l'intera settimana vi sia la possibilità di verificare trasgressioni e responsabilità.

Al fine di effettuare il necessario monitoraggio dell'andamento scolastico dei convittori e semiconvittori il Dirigente scolastico conferisce al responsabile del Convitto le password per l'esauritivo accesso al registro elettronico. Il coordinatore, a sua volta, può avvalersi della collaborazione di uno o più educatori di sua fiducia cui delegare tali compiti di controllo e verifica.

In caso di urgenza ed ove si ravvisino fondati indizi rispetto alla presenza di sostanze stupefacenti o di alcolici il direttore del Convitto se presente in loco o gli educatori in servizio, sentito lo stesso responsabile del Convitto, possono disporre l'apertura degli armadietti sia nelle camere sia negli studi per l'ispezione degli stessi alla presenza dei convittori o semiconvittori interessati.

Art. 29 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO DEL CONVITTO

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito Istituzionale dell'Istituto ed è scaricabile. In tal modo è messo a disposizione delle famiglie e degli studenti e di fatto accettato integralmente all'atto dell'iscrizione al Convitto dei convittori e dei semiconvittori, unitamente all'orario interno che fa parte integrante del presente atto.

ORARIO CONVITTO

7,15	sveglia
7,30 - 7,50	colazione
7,45	partenza autobus per altre scuole
dalle 8,15 alle 13,15	le camere rimangono chiuse (chiusura del Convitto)
13,30	pranzo
fine pranzo - 14,45	ricreazione
14,45 - 16,00	studio
16,00 - 16,15	ricreazione
16,15 - 17,15	studio
17,30 - 19,20	libera uscita
19,30	cena
fine cena - 21,30	ricreazione
21,45	si spengono le luci in camerata
22,30	riposo notturno

ALCUNE NORME DA RISPETTARE:

- *nei locali e spazi del convitto non è consentito fumare nel rispetto delle norme vigenti;*
- *non è ammesso l'uso di linguaggi blasfemi o volgari; si invita, invece ad utilizzare con correttezza e costanza la lingua italiana;*
- *è assolutamente vietato sputare per terra, anche all'esterno del convitto;*
- *stando seduti non si appoggiano i piedi sulle altre sedie;*
- *i danni ai beni e alle suppellettili del convitto verranno addebitati ai responsabili;*
- *si entra e si esce dall'area del convitto utilizzando esclusivamente l'accesso ufficiale (viale);*
- *nelle camere è consentito ascoltare la musica solo con le cuffie, per non disturbare chi vuole riposare;*
- *si richiede un abbigliamento pulito e idoneo all'ambiente in quel momento frequentato;*
- *un atteggiamento educato e rispettoso è requisito fondamentale alla serena convivenza all'interno dell'Istituzione educativa.*